

L.R. 60/1976, artt. 11, 13, 24 e 25
L.R. 68/1981, artt. 21 e 22
L.R. 8/2003, artt. 11 e 25

B.U.R. 21/6/2006, n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2006, n. 0170/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la programmazione degli interventi individuali promossi per diretta iniziativa della Amministrazione regionale in attuazione delle seguenti disposizioni legislative:

- a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientali, degli archivi storici e dei beni immobili culturali del Friuli Venezia Giulia), articolo 11, concernente spese per progetti di automazione bibliotecaria, e articoli 13, 24 e 45, concernenti spese per corsi di formazione per operatori dei settori bibliotecario, museale e archivistico;
- b) (ABROGATA)⁽¹⁾;
- c) legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), articoli 11 e 25, concernenti interventi diretti a sostegno di attività e manifestazioni sportive e del tempo libero;
- c bis) legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), articolo 19, comma 12, come sostituito dall'articolo 7, comma 57, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e modificato da ultimo dall'articolo 5, comma 17, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), concernente contributi per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche nonché per l'organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione e delle scienze naturali e ambientali;⁽²⁾
- c ter) legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), articolo 5, comma 131, come modificato dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 12/2006, concernente contributi per il sostegno di iniziative aventi ad oggetto l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze, il confronto e lo scambio di esperienze in materia di interventi per la tutela delle minoranze e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, anche mediante l'organizzazione di incontri di studio, convegni e specifiche iniziative scientifiche e di promozione culturale.⁽²⁾

2. Con riferimento alle disposizioni legislative elencate al comma 1, sono definiti interventi diretti della Regione, ai fini del presente regolamento, gli interventi a carattere contributivo per i quali l'obiettivo specifico è individuato direttamente dall'Amministrazione regionale, nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali indicate dalla norma.

(1) Lettera abrogata da art. 16, c. 1, DPRReg. 30/11/2011, n. 0285/Pres. (B.U.R. 14/12/2011, n. 50).

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1 del DPRReg. 11/8/2006, n. 0249/Pres. (B.U.R. 30/8/2006, n. 35).

Art. 2

(Avvio della programmazione degli interventi diretti)

1. L'iniziativa per l'individuazione degli obiettivi specifici che formano oggetto degli interventi diretti della Regione nonché per l'indicazione dei soggetti con cui collaborare per la loro realizzazione e dei limiti di spesa da assumere a carico della Regione è assunta dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione, o dall'Assessore regionale competente sulla base di indirizzi fissati dalla Giunta stessa.

Art. 3

(Convenzioni contributive)

1. Alla attuazione delle spese relative agli interventi diretti si provvede con le medesime modalità stabilite per la concessione dei contributi previsti dalle corrispondenti leggi, previa stipula, in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'articolo 2, di appositi accordi con soggetti qualificati, ai quali è richiesto di collaborare nell'iniziativa per la realizzazione degli specifici obiettivi individuati dalla Regione assumendo a proprio carico i relativi compiti di gestione tecnica ed organizzativa e utilizzando il finanziamento regionale a tale scopo messo a disposizione.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono perfezionati attraverso la sottoscrizione di specifici atti di intesa, denominati convenzioni contributive, aventi per oggetto la definizione puntuale degli elementi di cui all'articolo 5.

3. Le convenzioni contributive possono essere stipulate anche mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4

(Soggetti ammessi alla stipula di convenzioni contributive)

1. Fatto salvo quanto espressamente disposto dalle norme legislative citate all'articolo 1, comma 1, per l'attuazione degli interventi diretti possono essere stipulate convenzioni contributive con i seguenti soggetti:

- a) amministrazioni locali del Friuli Venezia Giulia;
- b) enti, istituti e organismi pubblici;

- c) associazioni e enti privati senza fini di lucro operanti, in base ai rispettivi statuti, nelle materie oggetto dell'intervento.

2. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali stipulare le convenzioni contributive, si tiene conto, con riferimento all'obiettivo e alle caratteristiche specifiche all'intervento diretto da realizzare, dei seguenti elementi di valutazione:

- a) esperienza acquisita dal soggetto nello svolgimento di precedenti attività nel settore oggetto dell'intervento;
- b) qualificazione degli operatori cui il soggetto affida la direzione tecnica o scientifica e la direzione organizzativa dell'intervento;
- c) disponibilità da parte del soggetto di risorse tecniche e organizzative e di strutture adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dell'intervento.

Art. 5

(Contenuti della convenzione contributiva)

1. La convenzione contributiva deve prevedere in ogni caso:

- a) la descrizione analitica dell'oggetto dell'iniziativa e dei suoi tempi di realizzazione;
- b) la indicazione puntuale dei compiti affidati all'organismo collaboratore della Regione e l'indicazione degli operatori responsabili per la direzione tecnico/scientifica e organizzativa dell'intervento;
- c) l'articolazione delle spese previste e le corrispondenti modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute;
- d) il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione e le modalità di erogazione del finanziamento regionale, fissate nel rispetto delle disposizioni della legge regionale di riferimento;
- e) le modalità di verifica dei risultati conseguiti, con espresso rinvio alle norme di legge regionale vigenti in materia per tutto quanto non espressamente specificato nel testo della convenzione stessa.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. La determinazione delle spese ammissibili a contributo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) è effettuata dal Direttore del Servizio competente nella materia.

Art. 7

(Avvio della procedura amministrativa di concessione)

1. Le convenzioni contributive sono stipulate e approvate con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell'Amministrazione regionale. Contestualmente all'approvazione viene disposta la concessione dei finanziamenti.

2. Alla liquidazione delle somme si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa.

Art. 8
(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 14 del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, emanato con decreto del presidente della Regione n. 0322/Pres. del 9 settembre 2003.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.